

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per i Soggetti Beneficiari delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziate nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a valere sul PNRR - M1.C3 – Misura 2 – Inv. 2.2

FAQ – Frequently Asked Question – 5

- 1. E' applicabile la scheda DNSH n. 3 (Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche) ad un progetto che preveda solamente l'installazione di videocamere, citofoni e automazione cancelli?**

La scheda DNSH n. 3, pur contemplando solo i dispositivi fissi (es. pc desktop, server, stampanti e materiale di consumo) ed i dispositivi portatili (es. laptop, tablet), richiama, pur in maniera implicita, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo senso, anche per gli impianti di videosorveglianza e di videocitofonia è opportuno riscontrare, laddove applicabili, almeno i seguenti punti di controllo della checklist n. 3: - iscrizione alla piattaforma RAEE (punto 1); - presenza di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (punto 2) o in alternativa di un'etichetta Epa Energy Star (punto 3); - rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) (punti 7 e 8).

- 2. A quali condizioni può essere autorizzato il subentro nel progetto se, a seguito di decesso del beneficiario, vi sia una pluralità di soggetti che vantano un titolo sul bene oggetto di intervento?**

Nel caso descritto occorre fare riferimento all'art. 4 del format di Avviso pubblico, ai sensi del quale il subentro:

- deve essere in favore di un unico soggetto (cfr. comma 5);
- presuppone il consenso di tutti gli eventuali altri soggetti che vantino un titolo sul bene interessato dall'intervento (cfr. comma 9, lett. j);
- richiede la produzione alla Regione di un atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del soggetto che si propone come beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto (cfr. comma 10, lett. j).

- 3. Un beneficiario che ha in programma di installare una stufa a biomasse (legna), in ghisa o in acciaio, chiede di sapere se l'operazione sia ammissibile e, in caso affermativo, se debba rispettare determinati requisiti tecnici.**

Le biomasse non pongono particolari questioni di ammissibilità nell'ambito del PNRR. Nel dettaglio, un generatore a biomasse con impianto termico deve garantire: - Efficienza energetica elevata e basse emissioni inquinanti, conformemente alla normativa UE (Direttiva RED II, Regolamento Ecodesign 2015/1189/UE); - Utilizzo di biomasse sostenibili, certificate e tracciabili, in conformità con la Tassonomia Verde UE e la Guida Operativa DNSH del PNRR. Sono generalmente ammesse a finanziamento le biomasse certificate e a basso impatto ambientale, quali: - Pellet e cippato certificati (ENplus, PEFC, FSC). - Residui di lavorazione del legno (segatura, trucioli) privi di trattamenti chimici. - Biomasse agricole residuali, purché conformi ai criteri di sostenibilità. Si raccomanda di evitare biomasse con elevato contenuto di umidità o di origine non certificata, in quanto potrebbero non rispettare i requisiti DNSH. I riferimenti normativi da considerare sono: - Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia Verde); - Dir. (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla sostenibilità delle fonti rinnovabili; - Reg (UE) 2024/1781 (cd. Ecodesign) per i requisiti tecnici degli impianti.

- 4. E' possibile accettare anche pagamenti con carta di credito, atteso che la stessa è agganciata al conto dedicato e comunque i pagamenti tacciabili e verificabili da estratto conto?**

E' ammessa l'effettuazione dei movimenti finanziari con l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra i quali rientra

anche la carta di credito collegata al conto corrente dedicato.

5. **L'art. 2 dello schema di contratto fideiussorio di cui all'allegato 9 del format di vademecum fa riferimento al concetto di "ultimazione del programma agevolato" per indicare il termine dal quale conteggiare i 12 mesi che devono trascorrere prima che possa essere richiesto lo svincolo della polizza fideiussoria. Si chiede conferma dell'opzione che identifica l'espressione in parola con la conclusione di tutte le attività previste dall'intervento oggetto del finanziamento, quale interpretazione maggiormente coerente con lo scopo della previsione e con la stessa nozione di "intervento" fatta propria dal Ministero della cultura nel chiarire il concetto di "avvio" ai fini dell'art. 2 del format di atto d'obblighi.**

Il concetto di "ultimazione del programma agevolato", al quale fa riferimento l'art. 2 dello schema di contratto fideiussorio per individuare il termine dal quale decorrono i 12 mesi di efficacia della garanzia, deve essere riferito alla conclusione di tutte le attività collegate all'intervento finanziato, ivi incluse le attività amministrativo-contabili connesse alla conclusione del progetto.

6. **Si chiede di chiarire se lo strumento IFEL di supporto alla compilazione della checklist DNSH n. 2 superi o integri il precedente strumento già trasmesso.**

Il nuovo strumento di supporto predisposto da IFEL si aggiunge e completa le indicazioni contenute negli strumenti già messi a disposizione dall'Unità di Missione, fornendo sotto vari aspetti indicazioni ancora più specifiche.

7. **Nella lett. c) del par. 3 ("Disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese sostenute") del vademecum beneficiari si precisa che "il beneficiario è tenuto altresì al rispetto di tutti i termini indicati nel cronoprogramma allegato all'Atto d'obblighi, assicurando in particolare l'avvio dell'intervento (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 30 giugno 2023 e la sua conclusione entro il 30 dicembre 2025". Tale riferimento implica che anche l'emissione ed il pagamento delle fatture relative alle attività progettuali finanziate dalla misura debbano avvenire in detto intervallo temporale, e dunque entro il 31/12/2025?**

Sono in generale ammissibili tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2026.

Il par. 3 del vademecum richiama una previsione contenuta nell'art. 2 dell'atto d'obblighi, dove si specifica che le "azioni del progetto" debbano essere "*portate materialmente a termine*" non oltre il 31 dicembre 2025. L'inserimento dell'impegno in parola discende dalla necessità di garantire il raggiungimento del target M1C3-17, basato su un indicatore (beni con interventi conclusi) che non è in alcun modo collegato al profilo della spesa.